

2019

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N. __ DEL ____
DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO N. __ DEL ____



PRINCIPI GENERALI

La Scuola è una comunità che contribuisce alla formazione e all'educazione degli alunni in un clima di dialogo e di accoglienza, nella quale vige il principio del reciproco rispetto.

È un diritto/dovere delle famiglie conoscere l'offerta formativa dell'Istituto ed esprimere eventuali proposte, partecipando alle iniziative previste, nel rispetto di ruoli e compiti.

Gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso delle disposizioni ricevute in tutti i momenti della giornata scolastica e corretti rapporti con tutto il personale operante nella scuola e i pari. In classe devono mantenere un adeguato livello di attenzione e un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni della scuola, facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.

La correttezza del comportamento comprende atteggiamenti e abbigliamento decorosi, rispetto della dignità personale propria e altrui nelle sue diverse espressioni. Gli alunni, nel rispetto delle norme di sicurezza, sono tenuti ad adottare comportamenti che non mettano a repentaglio l'incolumità propria, dei propri compagni e delle altre persone che operano nella scuola.

La Scuola è patrimonio di tutti i cittadini e perciò gli ambienti, i locali, gli arredi e i materiali didattici devono essere salvaguardati. Ogni alunno è responsabile del banco che occupa. Qualora qualche alunno riscontrasse segni, scritte o altro che rovinano i banchi stessi, per evitare addebiti dovrà subito segnalarlo all'insegnante.

Non è possibile distribuire a scuola materiale (volantini, opuscoli, pubblicità,) non precedentemente autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico.

I genitori:

- collaborano con gli insegnanti nell'educare al rispetto delle regole di comportamento stabilite. In caso di inadempienza, le famiglie saranno informate con comunicazione scritta per le responsabilità connesse con la "culpa in educando";
- incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull'attività didattica, sull'andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni;
- prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le consegne assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i figli nelle attività a casa e per la promozione e lo sviluppo dell'autonomia personale.

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 – Ingressi, uscite, assenze alunni

I genitori curano l'arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l'orario di inizio e termine delle lezioni e di pre/ post-accoglienza, per gli iscritti al servizio offerto dal Comune.

Al termine delle lezioni gli alunni vengono riconsegnati esclusivamente ai genitori¹ o a persona maggiorenne delegata in forma scritta.

In caso di ritardi ripetuti e non giustificati da grave motivo, si provvederà alla segnalazione alle competenti Autorità.

¹ Nel seguito del testo la dicitura "genitori" indica coloro che detengono la potestà genitoriale (tutori, affidatari, servizi sociali, ecc.)

Ogni genitore ha il dovere di giustificare con comunicazione scritta l'assenza, il ritardo, l'uscita anticipata del proprio figlio come da modulistica prevista.

Art. 2 Materiale scolastico e non scolastico e abbigliamento

I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico previsto per le attività secondo l'orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a scuola oggetti estranei alla didattica.

Strumenti e materiali non idonei all'attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno presi in consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi...).

La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se userà ogni prudenza per evitare perdite o furti. Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro e oggetti di valore.

Gli alunni e le alunne (in particolare della scuola primaria) dovranno indossare capi di abbigliamento decorosi e adeguati al contesto scolastico.

Art.3 - Dispositivi digitali e utilizzo della rete

Con riferimento alle *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"* prot. n. 30 del 15 marzo 2007, l'Istituto dispone il divieto per gli/le alunni/e di portare a scuola cellulari e/o device personali, se non per scopo didattico e in accordo con i/le docenti.

In caso di episodi di bullismo/cyber-bullismo di cui i docenti vengano a conoscenza, accaduti anche al di fuori del contesto scolastico, si fa riferimento ai contenuti di aggiornamento alla luce della Legge 71/2017 sulla prevenzione e contrasto del cyber-bullismo (vedi allegato 1).

La scuola comunque garantisce, com'è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie, i docenti e i propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l'utilizzo del telefono della scuola.

L'utilizzo di Internet a scuola da parte dei bambini viene guidato e controllato dai docenti relativamente ai siti didattici.

Art. 4 - Emergenze sanitarie e assunzione farmaci

In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 112, avvisando la famiglia del trasferimento dell'alunno presso la struttura sanitaria.

La scuola, in merito alla somministrazione di farmaci, si attiene a quanto prescritto dalle linee guida MIUR emanate con nota 2312 del 25 novembre 2005. In particolare:

- la somministrazione di farmaci non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
- la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
- i farmaci di cui sopra potranno essere somministrati secondo modalità che saranno definite da specifici protocolli di intervento; a titolo esemplificativo si potrà procedere alla somministrazione secondo le seguenti modalità:

- accesso a scuola di un genitore o persona di fiducia appositamente delegata; ○ somministrazione da parte del personale che manifesti la disponibilità a farlo; ○ accesso a scuola di personale di aziende sanitarie o enti preposti all'esercizio delle professioni sanitarie;
- la somministrazione di farmaci salvavita è sempre garantita: in questo caso, a seguito della domanda dei genitori (o esercenti la potestà genitoriale) si provvede alla stesura di un protocollo di intervento sottoscritto da personale scolastico, dai genitori e dagli operatori sanitari (medico curante o specialista).

Art. 5 - Ricreazione

La ricreazione si svolge per almeno 20 minuti secondo l'orario antimeridiano stabilito dalle singole scuole. Nelle giornate organizzate con rientro scolastico o nella scuola a tempo pieno è prevista una pausa ricreativa anche successivamente alla mensa fino alla ripresa delle attività nel pomeriggio. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti negli spazi della scuola o nelle zone del cortile ad essi assegnati.

Art. 6 - Utilizzo spazi esterni plessi scolastici

Non trattandosi di parco pubblico, è vietata la permanenza nei giardini delle scuole dell'Infanzia e Primarie e l'uso dei giochi. Pertanto i genitori, al termine delle lezioni, non si soffermeranno per far giocare i bambini.

Art. 7 - Colloqui docenti-genitori e sorveglianza alunni

Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, i genitori si accorderanno con i docenti per le necessarie informazioni.

Durante le assemblee di sezione/classe ed i colloqui individuali i minori (alunni, fratelli e sorelle) non possono permanere nei locali scolastici senza vigilanza. I genitori che non possano affidare ad altre persone i/le bambini/e sono conseguentemente tenuti alla sorveglianza degli stessi.

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 - Permessi di uscita/entrata fuori orario-assenze

- 1) Gli alunni entrano al suono della campana e si dirigono nelle rispettive aule dove trovano ad aspettarli l'insegnante, salvo diverse disposizioni.
- 2) Le uscite anticipate o le entrate posticipate permanenti sono autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- 3) I ritardi
 - a) devono essere giustificati dal genitore nell'apposito spazio sul libretto personale;
 - b) per i ritardi saranno previste sanzioni disciplinari come specificato nel paragrafo "infrazioni e sanzioni disciplinari" (vedi tabella in art. 8).
- 4) Le uscite anticipate
 - a) devono essere richieste in forma scritta e motivate da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale;
 - b) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato (generalmente il docente di classe);
 - c) gli/le allievi/e che escono anticipatamente devono obbligatoriamente essere affidati a un genitore o tutore o altro adulto formalmente delegato;
 - d) prima di abbandonare l'edificio l'autorizzazione controfirmata deve essere consegnata al personale della portineria.

- 5) Le assenze vanno giustificate sul libretto personale. La giustificazione va presentata al docente della prima ora di lezione.

Art.2 - Comportamento negli spazi scolastici

- 1) Durante la ricreazione, gli alunni non possono rimanere in aula, devono tenere un comportamento corretto e responsabile, non pericoloso per sé, per gli altri e per l'ambiente scolastico. È proibito allontanarsi dagli spazi assegnati senza permesso dei docenti di sorveglianza.
- 2) Durante gli spostamenti da uno spazio scolastico all'altro, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e responsabile, non pericoloso per sé e per gli altri.
- 3) Durante il cambio dell'ora gli alunni devono attendere l'insegnante restando in aula e tenendo un comportamento corretto.
- 4) Agli allievi è consentito accedere all'ufficio di vicepresidenza durante l'intervallo, previo permesso dei docenti che effettuano la sorveglianza nello spazio pertinente la classe durante la ricreazione o dell'insegnante della terza ora.
- 5) Al termine della giornata scolastica gli alunni devono lasciare i banchi puliti e liberi.
- 6) Al termine delle lezioni, non è consentito lasciare in aula libri, quaderni, altro materiale scolastico, o oggetti personali se non in appositi spazi e con il permesso degli insegnanti. La scuola non è responsabile in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli stessi.

Art. 3- Diario e libretto personale

- 1) Gli alunni sono tenuti a scrivere sul diario personale i compiti assegnati giornalmente e le attività programmate.
- 2) Il libretto personale è strumento privilegiato delle comunicazioni tra scuola e famiglia; esso deve essere sempre portato a scuola e custodito con cura. In quanto documento ufficiale, è severamente vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto) e il deterioramento intenzionale dello stesso.
- 3) Il libretto personale, il registro elettronico e il sito istituzionale sono strumenti a disposizione dei genitori e funzionali per una completa e costante informazione sull'andamento scolastico dei propri figli. Le annotazioni e le note disciplinari trascritte sul libretto stesso vanno controfirmate tempestivamente da uno dei genitori.
- 4) La contraffazione delle firme dei genitori e/o del contenuto di documenti sarà sanzionata come previsto nella Parte III, art. 2 del presente regolamento.
- 5) Lo smarrimento del libretto personale deve essere denunciato da parte di un genitore o del tutore al coordinatore di sede il quale provvederà ad informare la scuola. Un nuovo libretto sarà quindi rilasciato all'allievo e il costo sarà sostenuto dalla famiglia.

Art. 4 - Visite e viaggi d'istruzione

- 1) Per quanto riguarda le uscite didattiche, anche di più giorni gli alunni si atterrano alle indicazioni dei docenti accompagnatori.
- 2) Durante le uscite dalla scuola, sia per attività di breve durata sia per visite e viaggi d'istruzione anche connesse ad attività sportive o musicali, come pure per lezioni che si svolgono in spazi diversi da quelli scolastici (piscina, campi sportivi, spazi pubblici, biblioteche, teatri, musei o aziende ...), gli allievi sono sotto la stretta responsabilità dei docenti ed a loro rispondono. Essi sono tenuti a seguire puntualmente tutte le indicazioni date, mantenendo un comportamento decoroso e corretto in qualsiasi situazione.
- 3) Qualora gli alunni disattendano tali disposizioni, il docente accompagnatore provvederà ad informare la famiglia.
- 4) In caso di danni arrecati a cose e/o persone, la scuola agirà ai sensi di legge e l'allievo riconosciuto autore o coautore del danno e la sua famiglia saranno responsabili penalmente e/o civilmente ai sensi di legge.

- 5) La partecipazione a tutte le uscite è vincolata ad un comportamento corretto e rispettoso durante lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari.
- 6) Il Consiglio di classe può deliberare l'eventuale esclusione dell'alunno dalla partecipazione ad una o più uscite programmate nel corso dell'anno scolastico nel caso in cui si siano evidenziati episodi lesivi quali, a titolo di esempio non esaustivo: aggressioni verbali e/o fisiche, assunzione di alcolici, stupefacenti, fumo, utilizzo inappropriato di social network, ecc.
- 7) Per i viaggi d'istruzione verranno impartite di volta in volta precise istruzioni in merito all'abbigliamento e alla dotazione individuale che ogni alunno deve portare con sé.
- 8) L'utilizzo dei dispositivi digitali durante le uscite di una o più giornate sarà regolato di volta in volta dai docenti accompagnatori.
- 9) Sarà valutata, caso per caso, dal Consiglio di classe la necessità di prevedere la presenza per gli alunni certificati dei docenti di sostegno.

Art. 5 - Procedure sanitarie

- 1) In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 112, avvisando la famiglia del trasferimento dell'alunno presso la struttura sanitaria.
- 2) La scuola, in merito alla somministrazione di farmaci, si attiene a quanto prescritto dalle linee guida MIUR emanate con nota 2312 del 25 novembre 2005. In particolare:
 - a) la somministrazione di farmaci non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
 - b) la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
 - c) i farmaci di cui sopra potranno essere somministrati secondo modalità che saranno definite da specifici protocolli di intervento; a titolo esemplificativo si potrà procedere alla somministrazione secondo le seguenti modalità: i) auto-somministrazione; ii) accesso a scuola di un genitore o persona di fiducia appositamente delegata; iii) somministrazione da parte del personale che manifesti la disponibilità a farlo; iv) accesso a scuola di personale di aziende sanitarie o enti preposti all'esercizio delle professioni sanitarie;
 - d) la somministrazione di farmaci salvavita è sempre garantita: in questo caso, a seguito della domanda dei genitori (o esercenti la potestà genitoriale) si provvede alla stesura di un protocollo di intervento sottoscritto da personale scolastico, dai genitori e dagli operatori sanitari (medico curante o specialista).

Art. 6 - Dispositivi digitali

- 1) È vietato l'utilizzo di dispositivi digitali (smartphone, tablet, computer, smartwatch, ecc.) durante il tempo scuola, compreso l'intervallo, sia nelle aule sia negli altri spazi di pertinenza scolastica (si intendono qui compresi gli spazi esterni quali palestre o altri edifici nei quali si svolgano le attività didattiche) se non espressamente autorizzato dai docenti.
- 2) Nei casi di uso improprio degli apparecchi/dispositivi elettronici (cellulari, tablet e smartwatch), di atti di bullismo, cyberbullismo e violazione della privacy si rimanda alle disposizioni dell'allegato 1 (Integrazione del regolamento scolastico: paragrafo 4).

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria)

Art. 7 - Principi

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno eventualmente evidenziato. La possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica viene valutata dal consiglio di classe.
- 4) Le sanzioni tengono conto della situazione personale, dell'età, del contesto socio-economico e culturale dell'alunno, delle finalità della scuola, dell'entità dell'infrazione.

Art.8 - Le sanzioni

- 1) Le sanzioni, applicabili ai comportamenti contrari ai principi ed alle regole stabilite dal codice di comportamento sono commisurate alla gravità dell'infrazione e prevedono i seguenti interventi o una combinazione degli stessi:

	Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo	Procedure competente	
elle regole	a)	Frequenza irregolare	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docenti Dirigente	Comunicazione ai genitori Convocazione da parte del Dirigente Scolastico
	b)	Superamento del limite fissato al numero dei ritardi e/o seconde ore (5 nei 30gg)	Ammonizione scritta	Docenti ² Dirigente	Annotazione sul registro on line e comunicazione ai genitori
	c)	Uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici	Si rimanda alla tabella successiva: <i>"sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali"</i>		
	d)	Foto, riprese, registrazioni con smartphone o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica.	Si rimanda alla tabella successiva: <i>"sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali"</i>		
	e)	Inserimento di foto, video, registrazioni audio su Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp o altri siti social network	Si rimanda alla tabella successiva: <i>"sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali"</i>		
	f)	Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica	Ammonizione scritta	Docenti	Annotazione sul registro on line e comunicazione scritta ai genitori tramite libretto personale

² In genere il docente che registra la quinta assenza. In alternativa il coordinatore di classe, un altro docente della classe o il coordinatore di sede.

	g)	Contraffazione firma dei genitori o di documenti	Sospensione da 1 a 3 giorni	Docenti Consiglio di Classe ³	<ul style="list-style-type: none"> • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
	i)	Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto	Ammonizione scritta	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro on line e comunicazione ai genitori.
Alle persone	l)	Comportamenti e atteggiamenti offensivi verso i docenti, i pari ed il personale della scuola.	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 3 giorni	Docenti Consiglio di Classe	Annotazione sul registro on line <ul style="list-style-type: none"> • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
	m)	Atti lesivi della propria o altrui persona: aggressioni verbali e/o fisiche, assunzione di alcolici, stupefacenti, fumo, utilizzo inappropriato di social network, ecc.	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
delle cose	n)	Danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, del materiale e mancanza di rispetto delle attrezzature, ecc.	Ammonizione scritta, risarcimento del danno, Sospensione da 1 a 10 giorni	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro on line <ul style="list-style-type: none"> • Audizione genitori e allievo/a • Convocazione del Consiglio di Classe • Adozione del provvedimento da parte del dirigente
<p>La reiterazione, per 3 volte, di comportamenti scorretti di cui al presente regolamento potrà comportare la sospensione comminata dal Consiglio di Classe.</p> <p>In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti, sarà facoltà del Consiglio di Classe valutare la partecipazione degli studenti interessati alle singole iniziative. Il Consiglio di Classe esprimerà motivato parere e assumerà ogni decisione previa comunicazione alla famiglia.</p> <p>In caso di gravissime infrazioni al codice di comportamento sarà disposto l'allontanamento delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, con delibera del Consiglio d'Istituto.</p>					

³ Il consiglio di classe, riunito nella sola componente docenti, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (generalmente il coordinatore di classe o di sede).

Art. 9 - Sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali

CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno ha il cellulare acceso	In presenza dell'alunno coinvolto, ritiro da parte del docente del cellulare spento, che verrà poi restituito alla famiglia dal DS/delegato. Nota sul registro di classe on-line, con comunicazione alla famiglia sul libretto personale.	Docenti
L'alunno utilizza dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, tablet ...) per chiamate, messaggi o altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc...)	Ritiro da parte del docente del device, che verrà poi restituito alla famiglia dal DS/delegato. Nota sul registro di classe on-line, con comunicazione alla famiglia sul libretto personale. Eventuale provvedimento disciplinare del consiglio di classe in caso di reiterazione.	Docenti Consiglio di Classe
L'alunno effettua riprese audio, foto o video	Ritiro del cellulare e nota sul registro di classe on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto personale e/o a mezzo telefonico. Intervento del DS/delegato e referente cyberbullismo. Provvedimento disciplinare: sospensione fino a 3 giorni	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe e referente cyberbullismo
POSSIBILI REATI PROCEDIBILI A QUERELA O D'UFFICIO: vedi i principali reati procedibili d'ufficio (vedi paragrafo 3 e 4 Allegato 2) SCHEMA GENERALE PROCEDURA (vedi paragrafo 5, Allegato 1) e DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (vedi paragrafo 6, Allegato 1)	Sulla base della gravità, nel caso di ipotesi di reato procedibile a querela, è previsto il ritiro del dispositivo, che sarà in un secondo momento restituito alla famiglia. Il docente, se lo ritiene opportuno, può effettuare una foto dei contenuti visualizzati da utilizzare come documentazione. Nota sul registro on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto personale e/o tramite mezzo telefonico. Richiamo ufficiale del DS/ Istanza di ammonimento (per gli ultraquattordicenni: intervento del questore) Provvedimento disciplinare di sospensione fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, referente cyberbullismo, Consiglio d'Istituto

Qualora in un contesto classe si verificano episodi di esclusione, bullismo e/o cyberbullismo, quando la situazione lo consente, si prevedono interventi mirati, seguendo il metodo N.B.A. (No Blame Approach) e i principi della giustizia riparativa, strategia innovativa per la prevenzione e l'intervento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Dopo aver ascoltato la vittima, il metodo prevede un approccio sistemico basato sulla giustizia riparativa che si attua nel contesto classe, con l'intervento di un mediatore, e coinvolge un gruppo di alunni.

Il percorso è finalizzato alla riparazione relazionale del gruppo classe.

Altri interventi alternativi potranno essere utilizzati in considerazione del tipo di infrazione e dalle competenze via via acquisite dal personale sull'argomento.

Resta inteso che tutti gli interventi disciplinari privilegeranno sanzioni di tipo educativo, quali ad esempio attività a favore della comunità scolastica, favorendo la riflessione sui comportamenti non adeguati.

Art. 10 – procedura per irrogazione provvedimenti sospensivi

- 1) Le sanzioni e i provvedimenti, che comportino l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, sono sempre adottati dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
- 2) Dopo l'annotazione dell'infrazione disciplinare sul registro di classe on-line e la notifica alla famiglia sul libretto personale, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) provvede:
 - a) alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione a difesa; durante l'audizione saranno presente il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati. Dell'incontro sarà redatto un verbale;
 - b) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del Consiglio di Classe straordinario per valutare l'eventuale adozione della sanzione;
 - c) all'emanazione del provvedimento disciplinare, una volta acquisito il verbale della riunione del consiglio di classe;
 - d) alla comunicazione dell'adozione del provvedimento alla famiglia, al coordinatore di classe e al coordinatore della scuola secondaria.
- 3) Trascorsi i 15 giorni dalla comunicazione, periodo nel quale la famiglia può opporre ricorso all'organo di garanzia di cui al successivo art. 11, la sanzione viene resa esecutiva.

Art. 11 - Organo di garanzia

- 1) L'organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo III di Udine, nominato dal Consiglio d'Istituto, è formato da n. 5 membri: il Dirigente Scolastico che convoca e presiede le sedute, due docenti e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'istituto.
- 2) L'organo di garanzia decide sui ricorsi presentati dai genitori e da chiunque vi abbia interesse riguardanti i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
- 3) I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione.

Allegato 1 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO

CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO alla luce della Legge 71/2017: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

1. Premesse

Definizione del Cyberbullismo

Si intende con "cyber-bullismo", alla luce della Legge 29 maggio 2017 n.71, *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di corresponsabilità*”
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
- dalla Legge n.71/2017 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”
- delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017.

2. COMPITI E FUNZIONI

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo il fatto che costituisca reato procedibile d’ufficio) di cui sia venuto a conoscenza, ed intraprende adeguate azioni di carattere educativo.

Il Referente del “bullismo e cyberbullismo”

- Approfondisce e informa i colleghi in merito alla normativa relativa al bullismo e cyberbullismo, fornendo strumenti e metodologie per la gestione di situazioni problematiche, aggiornandoli inoltre sulle modifiche ed integrazioni a regolamenti, patto educativo, procedure ecc...

- Partecipa alla formazione dedicata per il referente d’istituto.
- Organizza, unitamente al coadiutore incaricato per la formazione, dei percorsi formativi per il personale della scuola.
- Suggerisce al Dirigente Scolastico e al collegio dei docenti strumenti e buone pratiche per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- Organizza momenti formativi per i ragazzi.
- Supporta i docenti delle classi che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyber bullismo.
- Supporta le famiglie che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyberbullismo.
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, ecc., per realizzare progetti di prevenzione rivolti anche ai genitori;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e con il Garante per la Privacy del FVG per iniziative collegate alla giornata mondiale sulla sicurezza in Internet “Safer Internet Day”.
- Coordina la commissione d’istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per l’approfondimento delle tematiche specifiche, per l’aggiornamento del regolamento d’istituto e per la produzione, l’applicazione e l’eventuale revisione di opportuni protocolli e procedure di intervento, in raccordo tra i diversi ordini scolastici e i servizi del territorio.
- Sollecita l’utilizzo da parte di alunni e famiglie dello sportello d’ascolto d’istituto presso il proprio istituto (qualora sia attivo) e/o di altri servizi di supporto psicologico.

Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie – propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente

- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ponendo attenzione ad eventuali variazioni nei comportamenti e/o nell'umore dei propri figli dopo l'uso di internet o del proprio telefonino);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal contratto genitori-figli per l'uso consapevole degli smartphone (come da proposta dell'Istituto, scaricabile dal sito nella sezione bullismo e cyberbullismo.)
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Possono segnalare/denunciare episodi di bullismo sul web o sui social network utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. È possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione del modello per segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web, che va inviato a cyberbullismo@gpdp.it).

Gli/le allievi/e

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- Gli alunni ultraquattordicenni possono segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. È possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione di un modello scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web).

3. I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, anche se riferiti a fatti accaduti al di fuori del tempo scuola.

A questa categoria appartengono i seguenti reati:

Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.)

- a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;

- b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; c) Violenza sessuale di gruppo;
- d) Corruzione di minorenni (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali);
- e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedecenne).

Prostituzione minorile (600 bis)

Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.)

Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia (art. 612 c.p)

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

Lesione personale (art. 582 c.p.)

Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori (art 612 –bis)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Estorsione (art. 629 c.p.)

Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violenza privata (art. 610 c.p.)

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.)

- a) Violazione degli obblighi di assistenza familiare se commessi nei confronti di minori
- b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
- c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

4. REATI ON-LINE, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

La maggior parte dei reati citati nel paragrafo 3 possono essere commessi anche on-line ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso.

Non ci sono tuttavia reati specifici che descrivano questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati.

Ad esempio i comportamenti come il Cyberbullismo e il Sexting vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale

- Riferimento Nazionale: tel. 1.96.96 - www.azzurro.it/emergenza (Telefono Azzurro - progetto Nazionale Generazioni Connesse)
- Riferimento Regionale: tel. 0432.555708 Mail: garantefvg@regione.fvg.it (Garante Regionale dei diritti alla persona del Friuli Venezia Giulia)

Comportamenti connessi

Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo:

Comportamenti impropri

- 1) *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- 2) *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Comportamenti on-line che possono costituire uno o più reati procedibili d'ufficio:

- 1) *Trattamento illecito di dati personali: produzione e divulgazione di immagini, video e audio effettuate a scuola, o comunque in modo non autorizzato* (violazione norme sulla privacy)
- 2) *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- 3) *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

- 4) *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- 5) *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- 6) *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori nei confronti di coetanei o adulti.
- 7) *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- 8) *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017* (Molestia, ricatto, diffamazione...)
- 9)

5. SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CONTRASTO DEI CASI DI CYBERBULLISMO – Legge 71/2017

FASE A- ANALISI E DEFINIZIONE DEL CASO
1. Raccolta di informazioni ed eventuali fonti di prova, basandosi esclusivamente sull'ascolto (evitando domande di approfondimento)
2. Comunicazione tempestiva in forma scritta al Dirigente Scolastico e per conoscenza ai referenti del cyberbullismo d'istituto
3. Verifica se vi sono estremi di reati perseguibili d'ufficio (Vedi Allegato 1: <i>I principali reati procedibili d'ufficio</i>). Se necessario, confronto con: <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti Regionali-Polizia Postale: Compartimento Trieste Via Vittorio Veneto, 1 – Tel. 040/6764589 Sezione Gorizia Corso Verdi, 33 – Tel. 0481/590258

Sezione Udine Via G. Marinelli, 1/b – Tel. 0432/223248 Sezione Pordenone Via S. Caterina, 8 – Tel. 0434/222362
<ul style="list-style-type: none"> • Riferimento Regionale- Ufficio del Garante: Garante Regionale dei diritti della persona del F.V.G.: tel. 0432.555708; mail: garante fvgs@regione.fvg.it • Riferimenti Nazionali: tel. 19696- Telefono Azzurro-Progetto Nazionale Generazioni Connesse http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html www.poliziadistato.it/ www.commissariatodips.it

<p>FASE B1:</p> <p>SOLO SE NON VI E' REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO- REATO PROCEDIBILE A QUERELA</p> <p>AZIONI DI TUTELA:</p> <p>I. Colloquio e/o convocazione ragazzo/i coinvolti e dei genitori, in presenza del docente informato sui fatti e del coordinatore di classe, del Dirigente e/o vicario/referente cyber bullismo. Nell'ambito del colloquio i genitori della vittima saranno edotti sulla possibilità di procedere con querela/segnalazione ed eventuale richiesta di rimozione di eventuale materiale on-line (ad esempio immagini o video).</p> <p>II. Convocazione di un consiglio di classe urgente/straordinario ed informativa alle famiglie sulla procedura messa in atto dalla scuola (ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo).</p>	<p>FASE B2:</p> <p>SOLO SE VI E' REATO/IPOTESI DI REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: DENUNCIA</p> <p>I. Verificati gli estremi di reato procedibile d'ufficio, <u>si procede tempestivamente (se possibile entro 24/48 ore) alla denuncia</u>, presso Autorità Giudiziaria (Polizia di Stato, Postale, Carabinieri o Procura della Repubblica), <u>precompilando il modello di denuncia</u>, in collaborazione con il Dirigente Scolastico.</p> <p>II. Informazione ai colleghi del C.d.C. e ai genitori <u>previo consenso dell'Autorità Giudiziaria/del PM, per non pregiudicare le indagini.</u></p>
<p>III. Per gli alunni ultraquattordicenni, responsabili dell'azione, potrà essere attivata l'istanza di ammonimento di cui all'art. 7 della legge 71/2017 e delle Linee di Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyber bullismo del MIUR (ottobre 2017), in caso di violazione degli art. 594, 595 e 612 del c.p., art. 167 codice della privacy (solo se non è proposta querela o presentata denuncia per tali violazioni). Si precisa che per gli alunni di età pari o inferiore ai 14 anni, in rapporto alla gravità dell'infrazione, si valuterà l'opportunità di un richiamo ufficiale del Dirigente Scolastico o di un Pubblico Ufficiale.</p> <p>SE IL PREGIUDIZIO PER IL MINORE PERMANE, dopo un'attenta verifica e dopo aver sentito nuovamente il minore coinvolto:</p>	
<p>I. Eventuale segnalazione scritta ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori (anche se non consenzienti, specificando inadempienze/negligenze degli stessi).</p> <p>II. Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minori.</p>	

6. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 331 e 332 C.P.P.)

Data _____ luogo _____

Prot. n. _____ (facoltativo)

Spett.le Polizia Postale, Polizia di Stato, Carabinieri/

Procura della Repubblica del Tribunale ordinario (se
il reato/presunto reato è commesso da un adulto)/

Procura del Tribunale per i Minori (se
il reato/presunto reato è commesso da un minore)

Dati denunciante:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____ recapiti tel. _____

Ruolo/funzione presso l'istituto scolastico (dirigente/ docente/educatore/ATA...) _____

Circostanze/modalità di acquisizione del fatto:

Esposizione degli elementi fondamentali del fatto:

- descrizione oggettiva degli stessi, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito (nessun commento o giudizio);
- giorno dell'acquisizione della "notizia" e le fonti di prova già note (persone informate, scritti, disegni, foto, video...)

Scheda di segnalazione riguardo al minorenne (vittima):

Nome _____ Cognome _____

Sesso M F

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____ recapiti tel. _____

Composizione nucleo familiare _____

Generalità dei genitori _____

Recapiti tel. _____

Generalità della persona/delle persone alla quale/ alle quali il fatto può essere attribuito (autore/autori) e di eventuali altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (con recapiti telefonici) (Lo spazio rimane vuoto se la denuncia viene sporta contro ignoti)

Figura di riferimento per il minorenne (vittima):

- Genitore _____

- Parenti (specificare) _____

- Altro _____

La presente scheda può essere compilata anche solo parzialmente con le informazioni a conoscenza del compilante

Luogo e data

Firma

Sommario

PRINCIPI GENERALI	1
REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	1
Art. 1 – Ingressi, uscite, assenze alunni	1
Art. 2 Materiale scolastico e non scolastico e abbigliamento	2
Art.3 - Dispositivi digitali e utilizzo della rete	2
Art. 4 - Emergenze sanitarie e assunzione farmaci.....	2
Art. 5 - Ricreazione.....	3
Art. 6 - Utilizzo spazi esterni plessi scolastici	3
Art. 7 - Colloqui docenti-genitori e sorveglianza alunni.....	3
REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA	3
Art. 1 - Permessi di uscita/entrata fuori orario-assenze	3
Art.2 - Comportamento negli spazi scolastici.....	4
Art. 3- Diario e libretto personale	4
Art. 4 - Visite e viaggi d'istruzione	4
Art. 5 - Procedure sanitarie	5
Art. 6 - Dispositivi digitali	5
INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria)	6
Art. 7 - Principi.....	6
Art.8 - Le sanzioni	6
Art. 9 - Sanzioni per utilizzo improprio dei dispositivi digitali.....	8
Art. 10 – procedura per irrogazione provvedimenti sospensivi	9
Art. 11 - Organo di garanzia.....	9
Allegato 1 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO	9
1. Premesse	9
Definizione del Cyberbullismo	9
Riferimenti legislativi	10
2. COMPITI E FUNZIONI	10
Il Dirigente Scolastico	10
Il Referente del “bullismo e cyberbullismo”	10
Il Collegio Docenti:.....	11
Il Consiglio di Classe:.....	11
Il Docente.....	11
I Genitori	12
Gli/le allievi/e	12
3. I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO	12
Delitti “sessuali” (art. 609 bis e seguenti c.p.)	12
Prostituzione minorile (600 bis)	13

Pornografia minorile (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.).....	13
Minaccia (art. 612 c.p)	13
Lesione personale (art. 582 c.p.)	13
Stalking - atti persecutori (art 612 –bis)	13
Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)	13
Estorsione (art. 629 c.p.).....	13
Violenza privata (art. 610 c.p.)	14
Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)	14
Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.).....	14
4. REATI ON-LINE, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI	14
Informazioni in caso di necessità di un parere legale.....	14
Comportamenti connessi	14
5. SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CONTRASTO DEI CASI DI CYBERBULLISMO – Legge 71/2017	15
6. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 331 e 332 C.P.P.).....	17